

STATUTO

COOPERATIVA DI SOLIDARIETA' ECCLESI'A - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: POTENZA PZ VIA DEL GALLITELLO
89

Numero REA: PZ - 130336

Codice fiscale: 01733990764

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 20-05-2009 - Statuto completo	2
--	---



*Annamaria Racioppi
Notaio*

Allegato A) al n. 2096 di Raccolta

STATUTO

**della Societa' "Cooperativa di Solidarieta' Ecclesia - So-
cietà Cooperativa Sociale", con sede in Potenza.**

Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede

E' costituita, ai sensi della L. 8 novembre 1991 n. 381 e con
le finalità di cui al D.L.vo n. 460 del 4 dicembre 1997 (Di-
sciplina tributaria degli enti non commerciali e delle Orga-
nizzazioni non lucrative di utilità sociali - Onlus), una so-
cietà cooperativa di solidarietà sociale denominata "**Coopera-
tiva di Solidarieta' Ecclesia - Società Cooperativa Sociale**".

La Cooperativa ha sede nel Comune di Potenza, all'indirizzo
risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il compe-
tente Registro delle Imprese.

La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'Organo am-
ministrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappre-
sentanze anche altrove, sia in Italia che all'estero.

Art. 2 - Durata

La durata della società è fissata sino al 31 dicembre 2050 e
potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea
straordinaria, salvo il diritto di recesso ai sensi dell'art.
2437 c.c..

Art. 3 - Scopo Mutualistico - Oggetto sociale

La cooperativa ha scopo mutualistico.

La cooperativa può svolgere la propria attività anche nei

	confronti di terzi non soci.	
	I rapporti tra la società ed i soci possono essere discipli-	
	nati da un regolamento predisposto dall'organo amministrativo	
	ed approvato dall'assemblea con il voto favorevole della mag-	
	gioranza dei soci.	
	La società cooperativa, con le finalità previste dalla Legge	
	8 novembre 1991 n. 381, nel rispetto dei principi e del meto-	
	do della mutualità, si propone lo scopo di perseguire l'inte-	
	resse della Comunità alla promozione umana e alla integrazio-	
	ne sociale dei cittadini attraverso:	
	A) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi;	
	B) lo svolgimento di attività diverse - agricole, industria-	
	li, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento	
	lavorativo di persone svantaggiate.	
	(Circolare del Ministero Lavoro e Previdenza Sociale - Dir.	
	Generale Cooperazione dell'8 novembre 1996, n. 153/96).	
	Ciò attraverso l'utilizzo e la stabile organizzazione delle	
	risorse fisiche, materiali e morali dei soci e dei terzi, che	
	a qualsiasi titolo - professionale, di volontariato quali u-	
	tenti - partecipino nelle diverse forme, alla attività della	
	cooperativa.	
	In relazione a ciò la Cooperativa - separando le attività sub	
	A) da quelle sub B) - in proprio, per conto di terzi ovvero	
	collaborando direttamente con gli Enti locali e con le strut-	
	ture territoriali di servizio pubbliche e private, intendendo	

	svolgere prevalentemente attività con i propri soci, si pro-	
	pone, con riferimento ai requisiti ed agli interessi dei so-	
	ci, di svolgere le seguenti attività:	
	Attività di tipo A):	
	- educare i soci alla cooperazione ed estendere tali esigenze	
	tra gli abitanti del territorio;	
	- stimolare ed incoraggiare la partecipazione degli abitanti	
	del territorio ed iniziative di utilità comune per favorire	
	al massimo il protagonismo nella vita sociale;	
	- aderire a Consorzi fra cooperative similari che operino in	
	quartieri o sedi diverse per favorire la diffusione del pa-	
	trimonio di esperienza ed individuare momenti di servizio e	
	di coordinamento comuni;	
	- erogare servizi di assistenza a domicilio;	
	- gestire Centri Diurni e/o Nottturni per anziani, disabili e	
	minori disagiati e/o con problemi con la giustizia;	
	- gestire ritrovi per l'infanzia e per gli anziani nonché	
	strutture finalizzate all'accoglienza di minori, anziani e a-	
	dulti in difficoltà;	
	- erogare servizi di assistenza di cui ai punti precedenti	
	anche in caso di degenza presso ospedali, case di cura, resi-	
	denze sanitarie assistite, case di riposo o luoghi di villeg-	
	giatura;	
	- gestire Centri di Accoglienza e sportelli Informativi per	
	cittadini extracomunitari;	

	- promuovere, progettare e gestire indagini conoscitive, stu-	
	di e ricerche finalizzate prevalentemente allo sviluppo delle	
	"fasce deboli" in genere;	
	- contribuire alle iniziative degli Enti Locali tendenti a	
	mantenere nell'ambiente naturale l'anziano, il bambino, l'in-	
	fermo;	
	Attività di tipo B):	
	- Gestione mense, self service, ristoranti, cucine, bar, pa-	
	sticcerie, attività di produzione e distribuzione di pasti	
	per mense scolastiche, assistenza mensa scolastica. Gestione	
	mense ospedali, alberghi, centri termali, enti pubblici e	
	privati; esercizi di caffè, snack bar, ristoranti free flow e	
	alla carta, gastronomia. Centri di preparazione e produzione	
	pasti, confezionamento pasti, servizio di catering e catering	
	veicolato, servizi generali e speciali di cucina e ristora-	
	zione, consegna e ritiro e riciclaggio di stoviglie in monou-	
	so in materiale plastico. Costruzione e ristrutturazione di	
	centri preparazione pasti, mense e di ogni altra struttura a	
	servizio della ristorazione;	
	- Servizi Tecnici Integrati alla Promozione e Assistenza So-	
	ciale: attività di front-office e di reception, ausiliario:	
	consegna e ritiro della biancheria, consegna prelievi, ritiro	
	referti, trasporto salme, trasporto prelievi urgenti su chia-	
	mata dei reparti associati, accompagnamento pazienti, acco-	
	glienza utenti, accoglienza utenti disagiati, supporto ammi-	

	nistrativo, supporto segretariale;	
	- Assumere direttamente da amministrazioni statali, anche au-	
	tonome, da Regione, Province, Comuni, da Enti Ecclesiali, da	
	qualsiasi ente pubblico nonché da qualsiasi committente anche	
	privato l'appalto di servizi e l'esecuzione di opere e forniture di qualsiasi genere ovvero affidare i medesimi per la	
	relativa esecuzione a soci o a terzi per il raggiungimento	
	degli scopi prefissati;	
	- Svolgere consulenza a terzi per la progettazione e la gestione delle commesse per l'efficiente impiego delle risorse	
	finanziarie e per la formazione del management ed il miglioramento dell'organizzazione aziendale;	
	- Servizi di facility management e global service, servizi di	
	ottimizzazione e gestione ed acquisti diretti di beni e servizi per conto terzi; servizi di consulenza gestionale, servizi di gestione proprietà immobiliare. Ai sensi del presente	
	statuto, come previsto dalla normativa UNI con facility management devono intendersi i servizi ausiliari integrati resi	
	ad un'organizzazione privata o pubblica; con global service	
	deve intendersi la fornitura di un servizio completo di manutenzione e gestione in modo imprenditoriale e con responsabilità totale anche legislativa del risultato contrattuale,	
	circa la disponibilità alla produzione e conservazione del	
	bene oggetto del contratto;	
	- Pulizia generale e speciale, civili, industriali, ospeda-	

	liere e per industrie alimentari, rifacimento letti, pulizia	
	camerate, dormitori ed alloggi collettivi, pulizia e riordino	
	mensa, disinfestazione, disinfezione, derattizzazione, defo-	
	gliazione, demuscazione, sanificazione ed interventi per la	
	difesa dell'ambiente, pulizia locomotive, vetture ferrovia-	
	rie, autobus, stazioni ferroviarie, autostazioni e metropoli-	
	tane, aeroporti, servizi di squatteria;	
	- Gestione servizi di lavanderie, stirerie e tintorie per o-	
	spedali, alberghi, centri termali, enti pubblici e privati;	
	8. Servizi di vigilanza, portierato, portineria, guardiania e	
	sicurezza, telesicurezza, antirapina, antitaccheggio, servizi	
	di guardaroba, fornitura di sistemi di sicurezza per il tele-	
	controllo, antincendio, antintrusione, rilevazione gas;	
	- Attività di raccolta, raccolta differenziata, preselezione,	
	cernita, trasferimento, trasporto, trattamento, riutilizzo,	
	rigenerazione, recupero, riciclo, innocuizzazione, ammasso,	
	deposito, stoccaggio, smaltimento dei rifiuti di ogni classi-	
	ficazione e morfologia, o di loro frazioni separate, nonché	
	di materie prime, seconde a mezzo di contenitori, automezzi,	
	attrezzature, impianti e tecnologie specifiche; attività di	
	nettezza urbana, di igiene urbana, di igiene ambientale	
	(spazzamento rifiuti urbani esterni, lavaggi, irrorazioni,	
	disinfezioni, disinfestazioni, bonifiche, pulizia degli are-	
	nili);	
	- Gestire e partecipare alla gestione di asili nido, scuole	

	materne, doposcuola, residenze per la gioventù, case dello	
	studente, case di accoglienza, anche collaborando con gli en-	
	ti locali e territoriali, istituzioni ecclesiali e con equi-	
	pes di esperti per l'applicazione di tecniche psicopedagogi-	
	che e riabilitative moderne.	
	- Promuovere, realizzare e gestire impianti ricettivi, per il	
	turismo all'aria aperta, quali parchi, aree verdi attrezzate,	
	campeggi, ostelli, villaggi turistici allo scopo di fare ac-	
	cedere sempre più vasti strati di popolazione con medio e	
	basso reddito al riposo e alla vacanza;	
	- Promuovere e gestire festeggiamenti, gare, convegni, spet-	
	tacoli pubblici, gite, montaggio e smontaggio di mostre e	
	fiere, organizzare incontri, dibattiti, seminari, corsi di	
	studio, congressi, convegni, meeting, ricevimenti, banchetti	
	e cerimonie in genere ed ogni altra iniziativa utile alla	
	formazione e alla istruzione dei soci e di chiunque voglia u-	
	sufruire dei servizi offerti dalla cooperativa;	
	- Costruzione e gestione impianti sportivi e ricreativi, co-	
	struzione e gestione parcheggi e autorimesse, manutenzione	
	negli aeroporti, organizzazione e gestione di concerti musi-	
	cali ed espositivi, per un migliore impiego del tempo libero;	
	- Arredo urbano, gestione parcheggi, esecuzione e manutenzio-	
	ne di aree verdi e aree pubbliche, sfalcio erba, riserbo,	
	giardinaggio;	
	- Servizio di rilevazione generale delle utenze; lettura con-	

	tatori gas, acqua ed elettricità, distribuzione bollette e	
	cartelle, agenzia di recapito, recapito posta e pacchi, mes-	
	saggeria, vuotatura e trasporto di cassette postali, affis-	
	sione, riscossione tributi per affissioni, rilevazioni, no-	
	tifica atti, gestione riscossione di ogni e qualsiasi genere	
	di tributo, servizio di bollettazione mattatoio comunale, a-	
	genzie di viaggi e servizi turistici in genere, sistemazione	
	pratiche archivio uffici pubblici;	
	- Servizi scolastici e parascolastici, quali l'insegnamento	
	ai corsi di scuola dell'infanzia e primaria, nonché ai bambi-	
	ni affetti da handicap psico-fisico più o meno grave; i ser-	
	vizi amministrativi e di segreteria; i servizi di acquisizio-	
	ne delle rette mensili ed erogazione dei buoni mensa, di ac-	
	quisizione della modulistica e documentazione per l'accesso	
	al servizio mensa; le attività proprie dei bidelli e di vigi-	
	lanza sugli scuolabus;	
	- Trasporti: trasporto merci per conto terzi unimodale ed in-	
	termodale, di linea nazionale ed internazionale di raccolta e	
	distribuzione; gestione di agenzie di spedizione doganali e	
	di recapito anche di valore e documenti; trasporto persone in	
	forma singola e collettiva, conduzione scuolabus e accompa-	
	gnamento alunni gestione linee in concessione e servizi sco-	
	lastici, sociali ed aziendali;	
	- Traslochi di attrezzature e suppellettili, facchinaggio,	
	manutenzione ascensori;	

	- Gestire e attuare corsi di formazione professionale di	
	qualsiasi ordine e grado, consulenza finanziaria, consulenza	
	al marketing, servizi di promozione immagine, pubblicità,	
	produrre, distribuire e diffondere pubblicazioni scritte e	
	audiovisive che riguardino particolarmente i problemi dei so-	
	ci e della comunità;	
	- Logistica: consulenza, progettazione, realizzazione di reti	
	logistiche a servizi di industrie e commercio e razionalizza-	
	zione di sistemi logistici esistenti, assunzione e gestione	
	di terziarizzazione globali di servizi a monte ed a valle	
	della produzione. Erogare servizi di elaborazione elettronica	
	dei dati con espressa esclusione di quelli di competenza pro-	
	fessionale, servizi di segretariato e call center;	
	- Servizi di informatica, telematica, robotica, ricerca e	
	trasferimento tecnologia.	
	La società può compiere tutti gli atti occorrenti, a mezzo	
	dell'organo amministrativo e ad esclusivo giudizio dello	
	stesso, per l'attuazione dell'oggetto sociale (con esclusione	
	espressa delle attività di cui al D.Lgs. 1° settembre 1993 n.	
	385 e di cui alla legge 2 gennaio 1991 n. 1, e successive mo-	
	dificazioni, e quindi al solo fine di conseguire gli scopi	
	sociali, in modo non esclusivo, e non nei confronti del pub-	
	blico), e così tra l'altro:	
	- compiere operazioni commerciali ed industriali, finanziarie	
	(con esclusione di quelle di cui al D.Lgs. 1^ settembre 1993	

	n. 385 e di cui alla legge 2 gennaio 1991 n. 1 e successive	
	modificazioni), ipotecarie ed immobiliari compresi l'acqui-	
	sto, la vendita e la permuta di beni mobili, anche registra-	
	ti, immobili e diritti immobiliari, la locazione e l'affitto	
	attivi e passivi di beni mobili e immobili, con esclusione	
	delle locazioni finanziarie attive;	
	- ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento (nonchè di	
	leasing passivo) con istituti di credito, banche, società e	
	privati, concedendo le opportune garanzie reali e personali;	
	- concedere fidejussioni, avalli e garanzie reali a favore di	
	società controllanti, controllate e collegate (ai sensi del-	
	l'art. 2359 c.c.) e controllate da una stessa controllante, e	
	comunque all'interno di un medesimo gruppo, ai sensi della	
	vigente normativa in materia;	
	- partecipare a consorzi o a raggruppamenti di imprese;	
	- assumere partecipazioni ed interessenze in società ed im-	
	prese nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 2361 c.c.	
	e sempre con esclusione delle attività di cui alla legge n. 1	
	del 1991 e successive modificazioni ed al D.Lgs. 1° settembre	
	1993 n. 385 e quindi al solo fine di conseguire gli scopi so-	
	ciali, in modo non esclusivo;	
	- accedere a tutte le forme agevolative di finanziamento e/o	
	di altro tipo, a favore delle nuove realtà imprenditoriali	
	previste dalle Leggi vigenti e da quelle ad emanarsi in ambi-	
	to regionale, nazionale ed europeo.	

	Ai sensi dell'art. 10, n. 8, del D.L.vo n. 460 del 4 dicembre	
	1997, la società è in ogni caso considerata Organizzazione	
	non lucrativa di utilità sociale - ONLUS.	
	Sono fatte salve le previsioni di maggior favore relative al-	
	le cooperative sociali di cui alla legge 381/91.	
	A norma della Legge 3 aprile 2001 n. 142 e successive modifi-	
	cazioni e integrazioni, il socio lavoratore stabilisce suc-	
	cessivamente all'instaurazione del rapporto associativo un	
	ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autono-	
	ma, o in qualsiasi altra forma, consentita dalla legislazione	
	vigente, compreso il rapporto di associazione in partecipa-	
	zione, con cui contribuisce comunque al raggiungimento dello	
	scopo sociale.	
	Art. 4 - Requisiti della mutualità prevalente	
	La società è una cooperativa a mutualità prevalente, in quan-	
	to si avvale prevalentemente, nello svolgimento della sua at-	
	tività, delle prestazioni lavorative dei soci e degli apporti	
	di beni o servizi da parte dei soci.	
	E' fatto divieto alla cooperativa:	
	a) di distribuire i dividendi, sotto qualsiasi forma, in mi-	
	sura superiore all'interesse massimo dei buoni postali frut-	
	tiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale	
	effettivamente versato;	
	b) di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sotto-	
	scrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti	

	rispetto al limite massimo previsto per i dividendi, ove e-	
	messi;	
	c) di distribuire le riserve fra i soci cooperatori.	
	La liquidazione della quota o il rimborso delle azioni, nelle	
	ipotesi previste dall'art. 2535 c.c., ha luogo secondo quanto	
	previsto dal presente Statuto.	
	In caso di scioglimento della società, la devoluzione del pa-	
	trimonio sociale ha luogo secondo quanto previsto dall'art.	
	46 del presente Statuto.	
	La società si iscrive nell'albo delle cooperative a mutualità	
	prevalente, presso il quale deposita annualmente i propri bi-	
	lanci. La società deve indicare negli atti e nella corrispon-	
	denza, il numero di iscrizione presso l'albo delle cooperati-	
	ve a mutualità prevalente.	
	Art. 5 - Capitale sociale - Azioni - Strumenti finanziari	
	Il capitale sociale della cooperativa non è determinato in un	
	ammontare prestabilito ed è formato da un numero illimitato	
	di azioni del valore nominale ciascuna non inferiore a quello	
	previsto dalla legge.	
	L'ammissione di nuovi soci non importa modificazione dell'at-	
	to costitutivo.	
	Oltre al denaro, i soci possono conferire tutti gli elementi	
	dell'attivo suscettibili di valutazione economica.	
	La Società ha facoltà di non emettere i titoli azionari, ai	
	sensi dell'art. 2346 del codice civile.	

	Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli	
	volontari, né essere cedute con effetto verso la Società sen-	
	za l'autorizzazione dell'Organo amministrativo.	
	Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie	
	azioni deve darne comunicazione all'Organo amministrativo con	
	lettera raccomandata, fornendo le indicazioni relative al po-	
	tenziale acquirente contro-firmate per conferma e accettazio-	
	ne dal potenziale acquirente e salva la sua responsabilità	
	patrimoniale per eventuali dichiarazioni mendaci.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve es-	
	sere comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal rice-	
	vimento della richiesta.	
	Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la pro-	
	pria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei	
	soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire	
	socio. Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione	
	deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro 60	
	(sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione può	
	proporre opposizione al Collegio arbitrale.	
	Art. 6 - Soci cooperatori	
	Il numero dei soci è illimitato e variabile non può essere	
	inferiore al minimo stabilito dalla legge.	
	Se successivamente alla costituzione il numero dei soci di-	
	viene inferiore a quello stabilito dalla legge, esso deve es-	
	sere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il	

	quale la società si scioglie e deve essere posta in	
	liquidazione.	
	In aggiunta ai soci cooperatori e nel rispetto della normati-	
	va di legge, possono aderire alla cooperativa soci volontari	
	che prestano la loro attività gratuitamente. Costoro saranno	
	iscritti in un'apposita sezione del libro dei soci. Il loro	
	numero non può superare la metà del numero complessivo dei	
	soci.	
	La cooperativa non può emettere strumenti finanziari.	
	Le persone svantaggiate devono costituire almeno il 30%	
	(trenta per cento) dei lavoratori della cooperativa e compa-	
	tibilmente con il loro stato soggettivo, essere socie della	
	cooperativa stessa (art. 4, secondo comma, Legge 381/1991).	
	Possono essere soci cooperatori le persone fisiche apparte-	
	nenti alle seguenti categorie:	
	a) soci lavoratori che per la loro capacità effettiva di la-	
	voro, attitudine e specializzazione possono partecipare di-	
	rettamente ai lavori della cooperativa e svolgere la loro at-	
	tività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali;	
	b) soci lavoratori svantaggiati così come definiti dalla leg-	
	ge n. 381/91;	
	c) soci volontari che prestano la loro attività gratuitamen-	
	te, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli	
	effetti della legge 381/91.	
	Possono altresì essere socie persone giuridiche pubbliche o	

	private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo	
	sviluppo delle attività delle imprese sociali.	
	Possono infine essere soci Associazioni ed Enti comunque co-	
	stituiti che siano in grado di concorrere al raggiungimento	
	degli scopi sociali.	
	In ogni caso, non possono divenire soci coloro che eserciti-	
	no, in proprio o in qualità di socio illimitatamente respon-	
	sabile, imprese che, per dimensioni, tipologia, e dislocazio-	
	ne sul territorio dell'attività, siano identiche o affini	
	all'impresa esercitata dalla cooperativa così da potersi por-	
	re in concorrenza o in posizione di conflitto con essa.	
	Possono inoltre essere ammessi come soci elementi tecnici e	
	amministrativi al numero strettamente necessario al buon fun-	
	zionamento della società.	
	Art. 7 - Categoria speciale di soci	
	La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci	
	cooperatori ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del codice civi-	
	le, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente	
	articolo.	
	Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà	
	in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci.	
	In tale categoria speciale potranno essere ammessi solo soci	
	lavoratori comunque in possesso dei requisiti di cui all'art.	
	6 del presente statuto che intendano completare la loro for-	
	mazione o valutare in modo graduale il proprio inserimento	

	nella cooperativa.	
	La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria spe-	
	ciale verrà fissata, nei limiti di legge, in apposito regola-	
	mento in funzione della natura e della durata dell'ulteriore	
	rapporto instaurato.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di	
	voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del	
	bilancio e non può rappresentare altri soci.	
	I soci appartenenti alla categoria speciale non possono esse-	
	re eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non	
	godono dei diritti di cui agli artt. 2422 e 2545 bis del co-	
	dice civile.	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge e dal presente statu-	
	to, il socio appartenente alla categoria speciale può recede-	
	re in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del	
	danno, con un preavviso di almeno tre mesi.	
	Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale	
	che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto ter-	
	mine.	
	Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla	
	speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 12	
	del presente statuto:	
	a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;	
	b) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la	
	compagine societaria;	

	c) il mancato adeguamento agli standard produttivi o comunque	
	l'inadeguatezza del socio alla luce dei risultati raggiunti	
	nel periodo di formazione svolto, con conseguente inopportu-	
	nità del suo inserimento nell'impresa.	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente	
	alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo am-	
	ministrativo anche prima della scadenza del periodo di forma-	
	zione (o inserimento) fissato al momento della sua ammissione.	
	Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio apparte-	
	nente alla categoria speciale non abbia esercitato il diritto	
	di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti ai pre-	
	cedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai	
	soci cooperatori.	
	Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore	
	deve essere comunicato all'interessato e annotato a cura	
	dell'Organo amministrativo nel libro dei soci.	
	Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non	
	previsto nel presente titolo, si applicano le disposizioni	
	dei soci lavoratori.	
	Art. 8 - Domanda di ammissione	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare	
	all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contene-	
	re, se trattasi di persona fisica:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo	
	di nascita;	

	b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della con-	
	dizione professionale, delle specifiche competenze possedute;	
	c) i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui si	
	chiede di essere iscritto;	
	d) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il	
	quale non dovrà comunque essere inferiore né superiore al li-	
	mite minimo e massimo fissato dalla legge;	
	e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente	
	il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legal-	
	mente adottate dagli organi sociali;	
	f) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della	
	clausola arbitrale contenuta negli artt. 43 e seguenti del	
	presente statuto.	
	Se trattasi di persone giuridiche, oltre a quanto previsto	
	nel precedenti punti b), c), d), e) ed f) relativi alle per-	
	sone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le se-	
	guenti informazioni:	
	a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica	
	e la sede legale;	
	b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la	
	domanda;	
	c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.	
	L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza del requisiti	
	di cui al precedente art. 6, delibera sulla domanda secondo	
	criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualisti-	

	co e l'attività economica svolta.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'In-	
	teressato e annotata, a cura dell'Organo amministrativo, sul	
	libro dei soci.	
	L'Organo amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni, mo-	
	tivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissio-	
	ne e comunicarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo	
	amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di	
	decadenza di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del di-	
	niego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la	
	quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamen-	
	te convocata, in occasione della successiva convocazione.	
	L'Organo amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella	
	nota integrativa allo stesso, illustra le ragioni delle de-	
	terminazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi so-	
	ci.	
	Art. 9 - Obblighi del socio - Domicilio del socio	
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dal-	
	lo statuto, i soci sono obbligati:	
	a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati	
	dall'Organo amministrativo:	
	- del capitale sottoscritto;	
	- della eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso,	
	delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;	

	- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea	
	in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'Organo	
	amministrativo;	
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e	
	delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.	
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci	
	è quello risultante dal libro soci. La variazione del domici-	
	lio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comu-	
	nicaione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Coope-	
	rativa.	
	Art. 10 - Perdita della qualità di socio	
	La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, scio-	
	glimento, per causa di morte e/o estinzione.	
	Art. 11 - Recesso del socio	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il so-	
	cio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungi-	
	mento degli scopi sociali;	
	c) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la	
	cooperativa o l'attività di volontariato presso la stessa.	
	La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata	
	alla Società. L'Organo amministrativo deve esaminarla, entro	
	60 (sessanta) giorni dalla ricezione.	
	Se non sussistono i presupposti del recesso, l'Organo Ammini-	

	strativo deve darne immediata comunicazione al socio, il qua-	
	le, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazio-	
	ne, può ricorrere al Collegio Arbitrale con le modalità pre-	
	viste dal successivo art. 43.	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale	
	dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della	
	domanda.	
	Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e Società,	
	il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in cor-	
	so, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con	
	la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo am-	
	ministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decor-	
	rere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedi-	
	mento di accoglimento della domanda.	
	Art. 12 - Esclusione del socio	
	L'esclusione, quando non avviene di diritto, può essere deli-	
	berata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previ-	
	sti dalla legge, nei confronti del socio:	
	a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento	
	degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti ri-	
	chiesti per l'ammissione;	
	b) che non adempia alla propria prestazione mutualistica con	
	diligenza e comunque, nel caso di socio lavoratore, qualora	
	incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di	
	lavoro previsto nel CCNL di riferimento, indicato nel regola-	

	mento interno redatto ai sensi dell'art. 6 della Legge 142/01	
	e nel caso di socio volontario che abbia cessato l'attività	
	di volontariato presso la cooperativa così come meglio speci-	
	ficato nel Regolamento;	
	c) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni	
	che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o	
	che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle delibe-	
	razioni adottate dagli organi sociali;	
	d) che non osservi il presente statuto, i regolamenti socia-	
	li, le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la	
	facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un	
	termine non superiore a 60 (sessanta) giorni per adeguarsi;	
	e) che, previa intimazione da parte dell'Organo amministrati-	
	vo con termine di almeno trenta giorni, non adempia al versa-	
	mento del valore delle azioni sottoscritte o ai pagamenti di	
	somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;	
	f) che eserciti - senza l'esplicita autorizzazione dell'Orga-	
	no amministrativo - in proprio o in qualità di socio illimi-	
	tatamente responsabile, imprese che, per dimensioni, tipolo-	
	gia, e dislocazione sul territorio dell'attività, siano iden-	
	tiche o affini all'impresa esercitata dalla cooperativa così	
	da potersi porre in concorrenza o in posizione di conflitto	
	con essa.	
	Il socio lavoratore potrà, infine, essere escluso quando il	
	rapporto di lavoro venga a cessare per qualsiasi ragione o	

	causa.	
	Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la riso-	
	luzione dei rapporti mutualistici pendenti.	
	L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei	
	soci, da farsi a cura dell'Organo amministrativo.	
	Art. 13 - Delibera di esclusione	
	La delibera di esclusione è comunicata ai soci destinatari	
	mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.	
	A fronte della deliberazioni esclusione, il socio interessato	
	può, entro il termine di decadenza di 60 (sessanta) giorni	
	dalla comunicazione della stessa, chiedere che sull'istanza	
	si pronunci l'Assemblea, la quale delibera, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.	
	In tal caso il provvedimento di esclusione nei confronti del	
	socio diviene esecutivo solo a partire dal momento in cui	
	l'assemblea comunica al socio la conferma del provvedimento	
	amministrativo di esclusione, ferma restando la facoltà di	
	ricorrere al Collegio Arbitrale con le modalità previste dal	
	successivo art. 43.	
	Art. 14 - Morte del socio	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio	
	defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle azioni	
	interamente liberate, eventualmente rivalutate.	
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare,	
	unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di	

	spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla	
	quale risultino gli aventi diritto.	
	Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 (sei) mesi	
	dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi che	
	li rappresenterà di fronte alla Società. In difetto di tale	
	designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice	
	civile.	
	Art. 15 - Liquidazione	
	I soci receduti o esclusi e gli eredi del socio defunto hanno	
	diritto al rimborso esclusivamente delle azioni interamente	
	liberate, eventualmente rivalutate;	
	la liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'eser-	
	cizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limita-	
	tamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura	
	mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.	
	La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo,	
	ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società.	
	II pagamento è effettuato entro 180 (centottanta) giorni	
	dall'approvazione del bilancio stesso.	
	Art. 16 - Responsabilità dei soci cessati	
	La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle azioni in favo-	
	re dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio dece-	
	duto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 (cinque)	
	anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio	
	nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto o-	

	perativo.	
	Il valore delle azioni per le quali non sarà richiesto il	
	rimborso nel termine suddetto sarà devoluto, con deliberazio-	
	ne dell'Organo amministrativo, alla riserva legale.	
	I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 12, lettere	
	b), c), d), e) ed f) dovranno provvedere al risarcimento dei	
	danni e al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata	
	dal regolamento.	
	La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal	
	rimborso delle azioni, del sovrapprezzo, o del pagamento del-	
	la prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il	
	credito derivante da penali, ove previste da apposito regola-	
	mento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche	
	fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codi-	
	ce civile.	
	Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso	
	questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un	
	anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto	
	effetto.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo	
	si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è	
	obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto. Nello	
	stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso	
	la Società gli eredi del socio defunto.	
	Art. 17 - Soci sovventori	

	Possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di	
	cui all'art. 4 della legge 31 gennaio 1992 n. 59.	
	Art. 18 - Conferimento e azioni dei soci sovventori	
	I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto	
	denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da a-	
	zioni nominative trasferibili del valore di Euro 25,00 (Euro	
	venticinque e zero centesimi) ciascuna.	
	Art. 19 (Alienazione delle azioni dei soci sovventori)	
	Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea ordinaria	
	in occasione della emissione dei titoli, le azioni dei sov-	
	ventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusiva-	
	mente previo gradimento dell'Organo amministrativo.	
	In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indica-	
	to dal socio che intende trasferire i titoli, l'Organo ammi-	
	nistrativo provvederà ad indicarne altro gradito e, in man-	
	canza, il socio potrà vendere a chiunque.	
	II socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare	
	all'Organo amministrativo il proposto acquirente e lo stesso	
	deve pronunciarsi entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento	
	della comunicazione.	
	Art. 20 - Deliberazione di emissione	
	L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve	
	essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea ordina-	
	ria, con la quale devono essere stabiliti:	
	a) l'importo complessivo dell'emissione;	

	b)l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo	
	amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori	
	sulle azioni emesse;	
	c)il termine minimo di durata del conferimento;	
	d)i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli	
	eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando	
	che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in	
	misura superiore a 2 (due) punti rispetto al dividendo previ-	
	sto per i soci cooperatori;	
	e)i diritti patrimoniali in caso di recesso.	
	A tutti i detentori delle azioni di sovvenzione, ivi compresi	
	destinatari delle azioni che siano anche soci cooperatori,	
	spettano da 1 (uno) a 5 (cinque) voti, in relazione all'am-	
	montare dei conferimenti, secondo criteri fissati dall'Assem-	
	blea nella delibera di emissione. I soci sovventori non pos-	
	sono esprimere più di un terzo dei voti spettanti all'insieme	
	dei soci presenti o rappresentati in assemblea generale.	
	Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, l'inci-	
	denza dei voti spettanti ai soci sovventori sarà ridotta, ap-	
	plicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto	
	tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti per legge e	
	il numero di voti da essi portati.	
	Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali	
	ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba	
	procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di	

	perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito	
	mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rap-	
	porto tra questo ed il capitale conferito dai soci cooperato-	
	ri. La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i com-	
	piti che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini	
	dell'emissione del titoli.	
	Art. 21 - Recesso dei soci sovventori	
	Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile,	
	ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia	
	decorso il termine minimo di durata del conferimento stabili-	
	to dall'Assemblea in sede di emissione delle azioni a norma	
	del precedente articolo. Ai soci sovventori non si applicano	
	le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le	
	cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.	
	Art. 22 - Azioni di partecipazione cooperativa	
	Con deliberazione dell'Assemblea, la Cooperativa può adottare	
	procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo svi-	
	luppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto stabili-	
	to dall'art. 5 della legge 59/92.	
	In tal caso la Cooperativa può emettere azioni di partecipa-	
	zione cooperativa, anche al portatore se interamente libera-	
	te, prive del diritto di voto e privilegiate nella riparti-	
	zione degli utili.	
	Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse	
	per un ammontare non superiore al valore contabile delle ri-	

	serve indivisibili o del patrimonio netto risultante dall'ul-	
	timo bilancio certificato e depositato presso il Ministero	
	delle Attività Produttive.	
	Il valore di ciascuna azione è di Euro 25,00 (Euro venticin-	
	que e zero centesimi).	
	Le azioni di partecipazione cooperativa devono essere offer-	
	te, in misura non inferiore alla metà, ai soci e ai lavorato-	
	ri dipendenti della Cooperativa.	
	All'atto dello scioglimento della Società, le azioni di par-	
	tecipazione cooperativa hanno diritto di prelazione nel rim-	
	borso del capitale sulle altre azioni, per l'intero valore	
	nominale.	
	La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite	
	non comporta riduzione del valore nominale delle azioni di	
	partecipazione cooperativa, se non per la parte della perdita	
	che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni.	
	L'Assemblea, in sede di delibera di emissione delle azioni di	
	partecipazione cooperativa, determina:	
	- l'importo complessivo dell'emissione, nel rispetto dei li-	
	miti sopra indicati;	
	- la durata delle azioni, in relazione ai programmi plurienn-	
	nali approvati dall'Assemblea;	
	- i criteri ulteriori per l'offerta in opzione delle azioni	
	di partecipazione cooperativa, nonché per il collocamento	
	delle azioni eventualmente rimaste inoprate.	

	Ai possessori delle azioni di partecipazione cooperativa	
	spetta una remunerazione massima maggiorata di 2 (due) punti	
	rispetto a quella dei soci cooperatori.	
	I possessori di azioni di partecipazione cooperativa sono ob-	
	bligati:	
	a) al versamento degli importi sottoscritti, secondo le moda-	
	lità e nei termini previsti in sede di emissione;	
	b) all'osservanza dello statuto e degli altri atti interni,	
	limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.	
	Art. 23 - Assemblea speciale	
	L'Assemblea speciale dei possessori di azioni di participa-	
	zione cooperativa, per la quale valgono, in quanto compatibi-	
	li, le norme fissate per le Assemblee dei soci dalla legge e	
	dal presente statuto, viene convocata dall'Organo amministra-	
	tivo della Cooperativa o dal rappresentante comune, quando lo	
	ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da alme-	
	no un terzo dei possessori dei titoli.	
	Le deliberazioni saranno prese attribuendo a ciascun posses-	
	sore un voto per ogni azione posseduta.	
	L'Assemblea delibera sulle materie ad essa attribuite dalla	
	legge.	
	II rappresentante comune può esaminare i libri sociali e	
	chiederne estratti, può assistere alle Assemblee dei soci,	
	con facoltà di impugnarne le deliberazioni; provvede all'ese-	
	cuzione delle deliberazioni dell'Assemblea speciale e tutela	

	gli interessi dei possessori di azioni di partecipazione coo-	
	perativa nei confronti della Società.	
	Art. 24 - Recesso	
	Ai detentori di azioni di partecipazione cooperativa il di-	
	ritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo	
	di durata delle azioni stabilito dall'Assemblea in sede di e-	
	missione delle azioni medesime.	
	Art. 25 - Elementi costitutivi	
	Il patrimonio della Cooperativa è costituito:	
	a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:	
	1) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappre-	
	sentati da azioni del valore nominale di Euro 25,00 (Euro	
	venticinque e zero centesimi) ciascuna. Il valore complessivo	
	delle azioni detenute da ciascun socio non può essere infe-	
	riore né superiore ai limiti di legge;	
	2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluen-	
	ti nel Fondo per il potenziamento aziendale;	
	3) dai conferimenti rappresentati dalle azioni di partecipa-	
	zione cooperativa;	
	b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di	
	cui all'art. 26 e con il valore delle azioni eventualmente	
	non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di	
	soci deceduti;	
	c) dall'eventuale sovrapprezzo delle azioni formato con le	
	somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 9;	

	d) dalla riserva straordinaria;	
	e) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o previ-	
	sta per legge o per statuto.	
	Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per sta-	
	tuto, ovvero per deliberazione dell'Assemblea non possono es-	
	sere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né	
	all'atto dello scioglimento del singolo rapporto sociale, né	
	all'atto dello scioglimento della Società.	
	Art. 26 - Bilancio di esercizio	
	L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni	
	anno. Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo ammini-	
	strativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.	
	Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea	
	dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni	
	dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (cen-	
	tottanta) giorni qualora venga redatto il bilancio consolida-	
	to, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla	
	struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dall'Organo	
	amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza	
	questa, nella nota integrativa al bilancio.	
	L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destina-	
	zione degli utili annuali destinandoli:	
	a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore	
	al 30% (trenta per cento);	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo del-	

	la cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio	
	1992 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;	
	c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limi-	
	ti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31	
	gennaio 1992 n. 59;	
	d) alla remunerazione degli strumenti finanziari nel rispetto	
	dei limiti di legge.	
	L'Assemblea determina la destinazione degli utili non asse-	
	gnati come sopra.	
	Art. 27 - Ristorni	
	L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di	
	esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di	
	ristorno a favore dei lavoratori qualora lo consentano le ri-	
	sultanze dell'attività mutualistica.	
	L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera	
	sulla destinazione del ristorno, in misura non superiore al	
	30% (trenta per cento) dei trattamenti economici complessivi	
	spettanti ai soci lavoratori ordinari e svantaggiati, che	
	potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti	
	forme:	
	- erogazione diretta - integrazione dei compensi;	
	- aumento gratuito del numero delle azioni detenute da cia-	
	scun socio;	
	- emissione di obbligazioni;	
	- emissione di azioni di sovvenzione e di partecipazione coo-	

	perativa.	
	La ripartizione del ristorno ai singoli soci lavoratori,	
	dovrà, in ogni caso, essere effettuata considerando la quan-	
	tità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la	
	Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in ap-	
	posito regolamento.	
	Art. 28 - Organi	
	Sono organi della Società:	
	a) l'Assemblea dei soci;	
	b) il Consiglio di amministrazione;	
	c) il Collegio dei sindaci, se nominato.	
	La nomina della maggioranza dei componenti delle cariche so-	
	ciali non può essere riservata a soggetti esterni alla orga-	
	nizzazione che esercita l'Impresa sociale.	
	Art. 29 - Assemblee	
	Le assemblee sono ordinarie e straordinarie e possono essere	
	convocate anche fuori dalla sede sociale.	
	L'assemblea è convocata dall'Amministratore Unico o dal Pre-	
	sidente del Consiglio di Amministrazione presso la sede so-	
	ciale o altrove, purchè in Italia, mediante avviso spedito	
	almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza,	
	con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo i-	
	doneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto	
	pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci.	
	Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il luogo,	

	il giorno e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da	
	trattare.	
	Nell'avviso di convocazione può essere fissata anche la data	
	della seconda convocazione, che deve essere fissata in un	
	giorno diverso da quello della prima.	
	In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'as-	
	semblea si reputa validamente costituita in forma totalitaria	
	quando è rappresentato l'intero capitale sociale e ad essa	
	partecipa la maggioranza dei componenti dell'organo ammini-	
	strativo e di controllo.	
	Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può op-	
	porsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ri-	
	tenga sufficientemente informato.	
	Nell'ipotesi di cui al precedente comma, dovrà essere data	
	tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai com-	
	ponenti dell'organo amministrativo e di controllo non presen-	
	ti.	
	Art. 30 - Funzioni dell'Assemblea	
	L'Assemblea ordinaria:	
	- approva il bilancio e destina gli utili;	
	- delibera sulla emissione delle azioni destinate ai soci	
	sovventori stabilendone gli importi ed i caratteri di cui al	
	precedente art. 17, nonché sui voti spettanti secondo i con-	
	ferimenti;	
	- delibera sulla emissione delle azioni di partecipazione co-	

	operativa;	
	- approva, previo parere dell'Assemblea speciale dei posses-	
	sori di azioni di partecipazione cooperativa, lo stato di at-	
	tuazione dei programmi pluriennali in relazione ai quali sono	
	state emesse le azioni medesime;	
	- procede alla nomina dell'Organo amministrativo;	
	- procede alla eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente	
	del Collegio Sindacale e, ove richiesto, del soggetto deputa-	
	to al controllo contabile;	
	- determina la misura dei compensi da corrispondere agli Am-	
	ministratori, ai Sindaci ed al soggetto deputato al controllo	
	contabile;	
	- approva i regolamenti interni;	
	- delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei	
	Sindaci;	
	- delibera sulle autorizzazioni eventualmente richieste dallo	
	statuto per il compimento di atti degli amministratori;	
	- delibera sulle modificazioni dello statuto;	
	- delibera sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei	
	liquidatori;	
	- delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua com-	
	petenza dalla legge e dal presente statuto.	
	Essa ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati	
	dall'art. 26.	
	L'assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che	

	l'Organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per la	
	trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano al-	
	meno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano	
	alla sua approvazione, facendone domanda scritta agli Ammini-	
	stratori.	
	In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza	
	ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della	
	richiesta.	
	La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argo-	
	menti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su	
	proposta dell'Organo amministrativo o sulla base di un pro-	
	getto o di una relazione da essi predisposta.	
	L'Assemblea, a norma di legge, è straordinaria quando:	
	- delibera sulle modificazioni dello statuto:	
	- delibera sugli altri argomenti previsti dall'art. 2365 del	
	codice civile.	
	Art. 31 - Costituzione e quorum deliberativi	
	L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, delibera a mag-	
	gioranza assoluta, tranne che per l'approvazione del bilancio	
	e per la nomina e la revoca delle cariche sociali, per le	
	quali sarà sufficiente, in seconda convocazione, il voto fa-	
	vorevole della maggioranza dei soci presenti in assemblea.	
	Le assemblee si possono svolgere anche per audio conferenza o	
	video conferenza alle condizioni di cui appresso, di cui si	
	darà atto nel verbale:	

	a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il	
	segretario della riunione, se nominato, che provvederanno al-	
	la formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritene-	
	re svolta la riunione in detto luogo;	
	b) che sia consentito al presidente della riunione di accer-	
	tare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento	
	della riunione, constatare e proclamare i risultati della vo-	
	tazione;	
	c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire	
	adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbaliz-	
	zazione;	
	d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla	
	discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti al-	
	l'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmet-	
	tere documenti.	
	Art. 32 - Votazioni	
	Per le votazioni si procederà normalmente con il sistema del-	
	la alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.	
	Le elezioni delle cariche sociali potranno avvenire anche per	
	acclamazione.	
	Art. 33 - Voto	
	Hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno	
	novanta giorni nel libro dei soci e che non siano in mora nei	
	versamenti delle azioni sottoscritte.	
	Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia	

	l'ammontare della sua partecipazione; i soci persone giuridi-	
	che potranno avere un massimo di 5 (cinque) voti in relazione	
	all'ammontare delle azioni oppure al numero dei loro membri.	
	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire	
	personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rap-	
	presentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro so-	
	cio avente diritto al voto. Ciascun socio cooperatore non può	
	rappresentare più di 10 (dieci) soci.	
	Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare	
	nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo	
	grado o dagli affini entro il secondo che collaborano all'Im-	
	presa.	
	La delega non può essere rilasciata con il nome del rappre-	
	sentante in bianco.	
	Art. 34 - Presidenza dell'Assemblea	
	L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico, dal pre-	
	sidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice	
	presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona de-	
	signata dall'Assemblea stessa, con il voto della maggioranza	
	dei presenti.	
	Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.	
	La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è re-	
	dato da un notaio.	
	Art. 35 - Organo amministrativo	
	La Società è amministrata:	

	- da un Amministratore Unico, che dura fino a revoca o dimis-	
	sioni. All'Amministratore Unico, in quanto compatibili, si	
	applicano le norme che regolano il Consiglio di Amministra-	
	zione;	
	- da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di	
	Consiglieri variabile da 3 (tre) a 11 (undici) eletti	
	dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta	
	in volta il numero.	
	La maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione	
	è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indi-	
	cate dai soci cooperatori persone giuridiche. Gli Amministra-	
	tori sono rieleggibili.	
	Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice	
	presidente.	
	I membri del Consiglio di Amministrazione devono essere in	
	possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed in-	
	dipendenza di cui al D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 - Codice	
	dei Contratti Pubblici.	
	Art. 36 - Competenze e poteri dell'Organo amministrativo	
	Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la	
	gestione della Società, esclusi solo quelli riservati all'As-	
	semblea dalla legge.	
	L'Organo amministrativo può delegare parte delle proprie at-	
	tribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art.	
	2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione,	

	recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono	
	sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi	
	componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni	
	dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e	
	le eventuali modalità di esercizio della delega.	
	Ogni 180 (centottanta) giorni gli organi delegati devono ri-	
	ferire all'Organo amministrativo e al Collegio sindacale sul	
	generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile e-	
	voluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in	
	termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Co-	
	operativa e dalle sue controllate.	
	È nei compiti del Presidente convocare l'Organo amministrati-	
	vo, fissare l'ordine del giorno, coordinare i lavori e prov-	
	vedere affinché i consiglieri siano informati sulle materie	
	iscritte all'ordine del giorno.	
	Art. 37 - Convocazioni e deliberazioni	
	L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le	
	volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure	
	quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Ammini-	
	stratori. La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo let-	
	tera, fax o e-mail ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo	
	ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, da spedirsi	
	non meno di 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza e, nei casi	
	di urgenza, almeno un giorno prima della riunione.	
	Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi	

	intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.	
	Le riunioni dall'Organo amministrativo si potranno svolgere	
	anche per teleconferenza o audiovideo conferenza, alle condi-	
	zioni indicate al precedente art. 31.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.	
	Art. 38 - Integrazione del Consiglio	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori,	
	gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti	
	dall'art. 2386 del codice civile, purché la maggioranza resti	
	costituita da Amministratori nominati dall'assemblea.	
	Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, nominati	
	dall'Assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare	
	l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.	
	In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori,	
	l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio sin-	
	dacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli	
	atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del	
	Collegio sindacale, il Consiglio di Amministrazione è tenuto	
	a convocare l'Assemblea e rimane in carica fino alla sua so-	
	stituzione.	
	Art. 39 - Compensi agli Amministratori	
	Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli Ammi-	
	nistratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato.	
	Spetta all'Organo amministrativo, sentito il parere del Col-	
	legio sindacale, determinare il compenso dovuto agli Ammini-	

	stratori investiti di particolari cariche.	
	Art. 40 - Rappresentanza	
	Il presidente dell'Organo amministrativo ha la rappresentanza	
	della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.	
	La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle	
	deleghe conferite, anche agli Amministratori delegati, se no-	
	minati.	
	L'Organo amministrativo può nominare Direttori generali, In-	
	stitutori e Procuratori speciali.	
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i	
	poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.	
	Il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo ammini-	
	strativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti	
	o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estra-	
	nei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al ri-	
	guardo.	
	Art. 41 - Collegio Sindacale	
	La nomina del collegio sindacale, salvo quanto previsto in	
	materia di s.p.a., è obbligatoria in caso di superamento di	
	due dei limiti indicati nel primo comma dell'art. 2435-bis	
	c.c. ridotti della metà.	
	Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e	
	dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta ammini-	
	strazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, ammi-	
	nistrativo e contabile della società.	

	I sindaci esercitano anche compiti di monitoraggio dell'os-	
	servanza delle finalità sociali da parte dell'Impresa.	
	II Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o	
	se comunque nominato dall'Assemblea, si compone di tre membri	
	effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea.	
	Il Presidente del Collegio sindacale è nominato dall'Assem-	
	blea.	
	I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla	
	data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio	
	relativo al terzo esercizio della carica.	
	Essi sono rieleggibili.	
	La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assem-	
	blea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata	
	del loro ufficio.	
	Art. 42 - Controllo contabile	
	Il controllo contabile è esercitato da un revisore contabile	
	o da una società di revisione iscritti nel registro istituito	
	presso il Ministero della Giustizia, a scelta dell'Assemblea	
	dei soci.	
	L'Assemblea determina il compenso spettante al revisore o al-	
	la società di revisione per l'intera durata dell'incarico pa-	
	ri a tre esercizi.	
	L'attività di controllo contabile è documentata dall'organo	
	di controllo contabile in un apposito libro, che resta depo-	
	sitato presso la sede della società.	

	Nel caso in cui l'Impresa sociale superi per due esercizi	
	consecutivi due dei limiti indicati nel primo comma dell'art.	
	2435-bis c.c., il controllo contabile è esercitato da uno o	
	più revisori contabili iscritti nel registro istituito presso	
	il Ministero della Giustizia o dai sindaci, i quali dovranno	
	essere iscritti al registro dei revisori contabili.	
	Ricorrendo i presupposti di cui all'art. 2409-bis, comma 3,	
	c.c. l'Assemblea potrà affidare il controllo contabile al	
	Collegio Sindacale, ove questo sia nominato, i cui membri do-	
	vranno essere iscritti al registro dei revisori contabili i-	
	stituito presso il Ministero della Giustizia.	
	Art. 43 - Clausola arbitrale	
	Qualunque controversia, salvo quelle non compromettibili per	
	legge, dovesse insorgere tra i soci o tra alcuni di essi, i	
	loro eredi e la società circa l'interpretazione e la esecu-	
	zione del presente statuto, ivi comprese le controversie re-	
	lative alla validità delle deliberazioni assembleari e quelle	
	promosse da Amministratori, Liquidatori o Sindaci o nei loro	
	confronti, saranno rimesse al giudizio di un arbitro, secondo	
	le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/03.	
	La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a	
	tutte le categorie di soci. La sua accettazione espressa è	
	condizione di proponibilità della domanda di adesione alla	
	Cooperativa da parte dei nuovi soci. L'accettazione della no-	
	mina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è	

	accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al	
	comma precedente.	
	Art. 44 - Arbitri e procedimento	
	Gli Arbitri sono in numero di:	
	a) uno, per le controversie di valore inferiore ad Euro	
	5.000,00 (Euro cinquemila e zero centesimi); ai fini della	
	determinazione del valore della controversia si tiene conto	
	della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli	
	artt. 10 e seguenti del codice di procedura civile;	
	b) tre, per le altre controversie.	
	Gli arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di set-	
	tore e sono nominati dal Presidente del Tribunale nella cui	
	circoscrizione ricade la sede della società.	
	La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra	
	soci è comunicata alla Società, fermo restando quanto dispo-	
	sto dall'art. 35, comma 1 del D.Lgs. n. 5/03.	
	Gli Arbitri decidono secondo diritto.	
	Il lodo non è impugnabile, ad eccezione di quanto previsto	
	dall'art. 36 del D.Lgs. n. 5/2003.	
	Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costitu-	
	zione dell'Organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto	
	termine per non più di una sola volta nel caso di cui	
	all'art. 35, comma 2, D.Lgs n. 5/03, nel caso in cui sia ne-	
	cessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la	
	scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'ac-	

	certamento o al rispetto del principio del contraddittorio.	
	Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non	
	necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri fis-	
	sano, al momento della costituzione, le regole procedurali	
	cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni	
	caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.	
	Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono antici-	
	pate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.	
	Art. 45 - Esecuzione della decisione	
	Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di e-	
	sclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva	
	della controversia deferita agli Arbitri è valutata quale	
	causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza	
	dei suoi obblighi nei confronti della Società o quando lasci	
	presumere il venir meno della sua leale collaborazione	
	all'attività sociale.	
	Art. 46 - Scioglimento anticipato e Devoluzione patrimonio	
	finale	
	L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nomi-	
	nerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.	
	In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio	
	sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel se-	
	guente ordine:	
	- a rimborso del capitale sociale detenuto dai possessori di	
	azioni di partecipazione cooperativa, per l'intero valore no-	

	minale, eventualmente rivalutato;	
	- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai	
	soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art.	
	26;	
	al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992	
	n. 59.	
	Art. 47 - Regolamenti	
	L'Organo Amministrativo dovrà predisporre i regolamenti in-	
	terni, richiamati dal presente statuto ovvero dalla normativa	
	vigente, o altri che riterrà opportuni per meglio disciplina-	
	re il funzionamento della cooperativa. In tutti i casi i re-	
	golamenti verranno sottoposti all'approvazione dell'assemblea	
	con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.	
	Art. 48 - Rinvio	
	Per quanto non previsto dal presente statuto, si applicano:	
	- le norme delle leggi speciali che regolano il tipo di coo-	
	perativa in oggetto e l'attività di impresa corrispondente	
	all'oggetto sociale; si applicano, in particolare, le disposi-	
	zioni di cui alla Legge 8 novembre 1991 n. 381 e di cui al	
	D.L.vo n. 460 del 4 dicembre 1997;	
	- le norme del codice civile relative alle società cooperati-	
	ve, in quanto compatibili;	
	- per quanto non previsto dagli artt. 2511 e seguenti, c.c.,	
	le norme delle società per azioni, in quanto compatibili.	